

**DELIBERA N. 195/19/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
FASTWEB S.P.A. PER L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA IMPARTITA  
CON DELIBERA N. 38/18/CONS  
(CONTESTAZIONE N. 23/18/DTC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito anche solo *“Codice”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 38/18/CONS, del 30 gennaio 2018, recante “*Diffida alla società Fastweb S.p.a., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 5 marzo e 1° aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l’articolo 6, dell’Allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS*”;

VISTA la decisione del Consiglio, del 29 novembre 2018, in merito all’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Fastweb S.p.A. per l’inottemperanza alla diffida impartita con la delibera n. 38/18/CONS del 30 gennaio 2018;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 23/18/DTC del 28 dicembre 2018, notificato in data 8 gennaio 2019;

VISTA la nota del 7 febbraio 2019 con cui la società Fastweb S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’art. 13 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 581/15/CONS, e ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Fastweb S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 20 febbraio 2019;

VISTA la nota del 27 febbraio 2019 con cui la società Fastweb S.p.A. ha trasmesso la proposta definitiva di impegni;

VISTA la decisione del Consiglio, assunta nella riunione del 5 aprile 2019, di inammissibilità della proposta di impegni formulata dalla società Fastweb S.p.A.;

VISTA la nota del 12 aprile 2019 con cui è stata comunicata alla società Fastweb S.p.A. l’inammissibilità della predetta proposta di impegni;

VISTA la nota del 19 aprile 2019 con cui la società Fastweb S.p.A. ha fornito ulteriori dati e informazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

La società Fastweb S.p.A. (di seguito la “Società” o “Fastweb”), al fine di rendere note le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida impartita dall’Autorità con la delibera n. 38/18/CONS, con nota del 26 marzo 2018 ha dichiarato, tra l’altro, che:

- rispetto al primo punto della diffida n. 38/18/CONS, concernente la necessità di indicare il prezzo in valore assoluto delle offerte modificate, Fastweb ha evidenziato di aver fornito una corretta e completa informativa alla clientela, specificando di aver inserito, nelle fatture individuali ricevute da ciascun cliente, una colonna aggiuntiva con evidenza dell’importo dell’offerta su base mensile accanto al costo su base di 4 settimane;
- nelle informative rese alla clientela rispetto ai canali utilizzabili nei casi di esercizio del diritto di recesso sono stati ricompresi anche il canale telefonico e i *Flagship stores*.

Nel corso dell’audizione tenutasi in data 9 aprile 2018, Fastweb ha ribadito che indicare il costo in valore assoluto delle offerte rimodulate nelle comunicazioni massive individuali (via SMS o *mail*) è notevolmente complicato, se non impossibile, dal punto di vista tecnico in ragione della numerosità delle offerte disponibili e della complessità delle voci in fattura. Fastweb ha comunque ottemperato a quanto previsto dalla diffida, inserendo in fattura una apposita colonna recante l’indicazione dell’equivalente mensile del costo di ciascun servizio assieme all’indicazione del precedente costo applicato su base 28 giorni, nonché sul sito nelle pagine descrittive delle singole offerte vendibili e, per le precedenti offerte, nelle schede presenti alla sezione “Trasparenza”. Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 3-*bis*, del d.l. n. 7/2007, la Società ha dichiarato di avere attivato tutti i canali richiesti, precisando che, rispetto ai punti vendita, il recesso era esercitabile solo nei negozi *monobrand* (c.d. *Flagship*) di proprietà di Fastweb.

Al fine di verificare la completezza delle informative rese agli utenti, sono state esaminate le Condizioni generali di contratto al servizio di telefonia fissa, nella versione aggiornata al mese di agosto 2018, e in particolare il punto 16, il quale prevede che l’utente possa disdire o recedere dal contratto mediante “una comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), PEC all’indirizzo [fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it](mailto:fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it) o recandosi direttamente presso un negozio *flagship* Fastweb [...]. Il Cliente potrà altresì contattare il servizio clienti Fastweb per la gestione della sua richiesta di disattivazione”.

Nel caso della telefonia mobile, invece, si è potuto constatare che il punto 15 delle Condizioni generali di contratto, nella versione aggiornata al mese di agosto 2018, prevede che il cliente possa disdire e recedere dal contratto mediante “una comunicazione scritta *da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) o recandosi direttamente presso un negozio flagship Fastweb [...]. Il Cliente potrà altresì contattare il servizio clienti Fastweb per la gestione della sua richiesta di disattivazione*”.

Sulla base della documentazione acquisita, pertanto, è emerso che la Società non ha rispettato il complessivo quadro legislativo e regolamentare in materia di diritto di recesso, posto che: *a) tra le modalità indicate per esercitare il recesso, sia sul sito che nelle condizioni generali di contratto per la telefonia fissa e mobile, non sono menzionati tutti i punti vendita della Società, ma unicamente i “negozi Flagship”; b) le condizioni generali di contratto per la telefonia fissa e mobile si limitano a prevedere che gli utenti possano contattare il Call center per la gestione delle richieste di disattivazione, ma non indicano in maniera chiara che il canale telefonico rientra tra le forme utilizzabili ai fini della disdetta o del recesso così come il web form parimenti non contemplato. Peraltro, nelle condizioni generali di contratto per la fornitura del servizio mobile, in caso di recesso, non è citata la PEC.*

Tanto premesso, a seguito della decisione assunta dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 29 novembre 2018, è stato avviato, con atto di contestazione n. 23/18/DTC, un procedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 38/18/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

In via preliminare, la Società ha eccepito la tardività dell’atto di contestazione, in violazione dell’art. 14 della l. n. 689/1981, nonché dell’art. 5, comma 3, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 581/15/CONS. Infatti, la notifica del citato atto è avvenuta soltanto in data 8 gennaio 2019, ossia ben oltre i novanta giorni successivi all’accertamento, il quale coinciderebbe con la data in cui si è tenuta l’audizione del 9 aprile 2018.

Rispetto alla mancata indicazione di tutti i punti vendita, Fastweb ha osservato che la contestazione sarebbe infondata, in quanto la l. n. 124/17 stabilisce che la volontà del consumatore di recedere deve trovare manifestazione attraverso una delle “forme” (per esempio scritta o orale), utilizzabili al momento dell’adesione o dell’attivazione del contratto, messe a disposizione da ciascun operatore secondo le proprie politiche commerciali.

Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai clienti, tra le varie modalità, di recedere anche presso un punto vendita dell’operatore, ma in nessun modo viene precisato che l’operatore sia tenuto a garantire tale possibilità

indistintamente presso tutti i punti vendita, siano essi di proprietà o meno, monobrand o multibrand ove è materialmente e fisicamente possibile l'attivazione del contratto.

In tal caso, infatti, il legislatore non avrebbe fatto riferimento alle medesime "forme" utilizzabili, espressione che è evidentemente intesa a individuare i possibili canali e non le medesime modalità di adesione. Peraltro, un'interpretazione estensiva di tale disposizione, nel senso di imporre agli operatori di consentire il recesso anche presso i punti vendita *multibrand* – all'interno dei quali viene proposta in maniera contestuale anche l'attivazione dei servizi offerti dai *competitors* – risulterebbe irragionevole e idonea a provocare effetti distorsivi della concorrenza. (*omissis*): in questo modo la gestione non sarebbe *pro* cliente, ma solo ed esclusivamente *pro* venditore e sarebbe idonea a ingenerare – o addirittura favorire – condotte poco trasparenti, potenzialmente atte a condizionare la volontà degli utenti.

In aggiunta a tale oggettiva criticità, un'estensione ai punti vendita *multibrand* della facoltà di ricevere le richieste di recesso comporterebbe considerevoli impatti in termini di modifica dei sistemi operativi, (*omissis*), attualmente non previsti per ragioni di sicurezza dei sistemi e corretta imputabilità delle operazioni.

Per quanto concerne le presunte carenze informativi riscontrate dall'Autorità nelle condizioni generali di contratto riferite alla telefonia fissa e mobile, Fastweb ha ribadito di aver da tempo messo a disposizione della clientela tutti i possibili canali utili per esercitare il diritto di recesso, tra i quali la PEC (anche con un indirizzo dedicato alle sole disattivazioni), il *web-form* e il canale telefonico.

Soltanto per la telefonia mobile, la Società ha riscontrato la presenza di un refuso, tempestivamente corretto, nella versione *on line* delle condizioni generali di contratto ove adesso sono elencati chiaramente i canali disponibili per il recesso.

Successivamente all'audizione tenutasi in data 20 febbraio 2019, la Società ha fornito le seguenti ulteriori informazioni utili all'istruttoria: *a*) i negozi *multibrand* Fastweb sono circa (*omissis*) e tale dato è suscettibile di variazione in ragione dell'elevato turnover degli stessi; *b*) i contratti conclusi presso i punti vendita *multibrand* sono il (*omissis*) del totale di tutti i contratti conclusi nel corso dell'anno 2018 tramite qualsiasi canale di attivazione; *c*) i contratti conclusi presso i punti vendita *monobrand* Fastweb (sia in *franchising* che di proprietà) sono il (*omissis*) del totale di tutti i contratti conclusi nel corso dell'anno 2018 tramite qualsiasi canale di attivazione.

A parere della Società, pertanto, emerge chiaramente come quello dei negozi (sia *multibrand* che *monobrand*) (*omissis*).

In ogni caso, la gestione di un processo di disdetta tramite negozi anche *multibrand*, ove non è presente personale Fastweb, comporterebbe - a fronte di un notevole impatto in termini economici e di modifiche dei processi – un minimo beneficio per gli utenti, peraltro in un mercato in cui gli stessi clienti richiedono un'interazione sempre più digitale con il proprio operatore. A riprova di quanto sostenuto, la Società ha dichiarato che il principale canale di vendita è (*omissis*) (più del (*omissis*) del totale delle attivazioni del 2018), (*omissis*) sempre nel corso del 2018. A ciò va aggiunto che l'elevato *turnover* che caratterizza i punti vendita *multibrand* renderebbe complesso, costoso e

sproporzionato implementare processi che possano gestire le richieste di recesso, (*omissis*).

Tuttavia, al fine di superare le criticità rilevate e senza alcun riconoscimento della fondatezza degli addebiti formulati, Fastweb ha deciso di garantire una maggiore dislocazione sul territorio dei punti vendita presso i quali è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto, prevedendo di estendere la gestione delle richieste di recesso anche a tutti i negozi *monobrand* in *franchising*. Tale estensione - che ha avuto un impatto economico rilevante - rappresenta una misura in grado di garantire una maggior copertura sul territorio (*omissis*) senza i rischi e le criticità connesse all'eventuale gestione delle richieste di recesso da parte dei rivenditori *multibrand*.

Tanto premesso, la Società ha ribadito la legittimità del proprio operato e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per un'eventuale sanzione amministrativa, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Per quanto concerne l'eccezione per il mancato rispetto del termine di notifica dell'atto di contestazione, che Fastweb vorrebbe far decorrere al massimo dalla data in cui si è tenuta l'audizione successiva alla notifica della diffida n. 38/18/CONS, ossia il 9 aprile 2019, occorre chiarire che, in generale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, posto che l'acquisizione della notizia del fatto deve comprendere tanto gli elementi soggettivi quanto gli elementi oggettivi di esso onde riscontrare la sussistenza della infrazione e acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione. Tale principio, trova piena conferma nel "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", di cui all'Allegato A, alla delibera n. 581/15/CONS, il quale, all'art. 3, comma 2, prevede che "*gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive, istanze e segnalazioni*" mentre il successivo comma 4-bis chiarisce che "*qualora le verifiche di cui al comma 2 siano svolte con riferimento all'ottemperanza a un provvedimento di ordine o di diffida adottato dall'Autorità, all'esito delle relative attività il direttore propone all'organo collegiale competente l'avvio del procedimento sanzionatorio ovvero l'archiviazione della documentazione preistruttoria. Qualora l'organo collegiale deliberi l'avvio del procedimento, il direttore notifica al trasgressore l'atto di contestazione di cui all'art. 5*". Orbene, il termine a partire dal quale decorrono i novanta giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/81, così come richiamato dall'art. 5, comma 3, del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", non può che essere quello in cui, all'esito delle attività di verifica svolte dagli Uffici competenti, il Consiglio ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante e deliberato l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ossia all'esito della riunione del 29 novembre 2018.

Nel merito di quanto contestato, si rappresenta che, già a partire dalla fine del mese di dicembre 2017, l'Autorità ha avviato mirate verifiche d'ufficio, appurando che Fastweb aveva pubblicato sul proprio sito aziendale, ovvero inviato alla propria clientela, una comunicazione che li informava del fatto che, in attuazione del d.l. n. 148/2017, la cadenza di rinnovo delle offerte e la periodicità della fatturazione sarebbe stata effettuata, a decorrere dal 26 marzo 2018, per la telefonia mobile ricaricabile, e 5 aprile 2018, per la telefonia fissa e mobile in abbonamento, su base mensile e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su 12 canoni anziché 13.

Dall'esame del tenore di tali informative, sono emerse, a vario titolo, inadempienze relative sia alla chiarezza e completezza delle informazioni che alla corretta attuazione delle recenti novità legislative in materia di modalità utilizzabili ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

L'Autorità, pertanto, con la delibera n. 38/18/CONS, ha diffidato la Società al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente al fine di garantire una completa informativa e consentire agli utenti, rispetto alla facoltà di esercitare il diritto di recesso, di apprendere, tra l'altro, che ai fini dell'esercizio del diritto di recesso valgono le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto, che devono essere indicate direttamente e comprendere, nel caso di recesso telematico, anche la PEC oltre al *web form*, nonché i punti vendita e il canale telefonico.

Sulla base degli esiti delle successive verifiche, è stato avviato il presente procedimento sanzionatorio, in quanto è emerso che la Società non ha ottemperato alla citata diffida, limitatamente alla mancata indicazione nelle condizioni generali di contratto di tutte le modalità utilizzabili dagli utenti per recedere dal contratto e dalla mancata possibilità di esercitare il diritto di recesso presso tutti i punti vendita e non solo quelli di proprietà.

Nel corso dell'istruttoria procedimentale, la Società ha tempestivamente provveduto ad aggiornare le condizioni generali di contratto riferite alla fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile, dichiarando al contempo di voler ampliare il numero dei punti vendita presso i quali sarà possibile gestire le richieste di recesso dei clienti senza, tuttavia, includervi quelli *multibrand*.

Al riguardo, vanno respinte le eccezioni relative alla portata applicativa dell'art. 1, comma 3-*bis*, del d.l. n. 7/2007, posto che secondo tale disposizione le modalità utilizzabili dall'utente per recedere o cambiare operatore devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto, le quali, nel caso di specie e come dichiarato dalla stessa Società, risultano il sito *web*, il *call center* e i punti vendita senza restrizioni di sorta.

Tanto premesso, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 98, comma 11, del *Codice*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della l. n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza e completezza delle informazioni, nonché di modalità di esercizio del diritto di recesso, ha leso il diritto degli utenti di poter conoscere compiutamente tutte le modalità utilizzabili per poter agevolmente sciogliere il vincolo contrattuale. In particolare, la Società ha ommesso di indicare, nelle condizioni generali di contratto riferite ai servizi forniti, alcuni canali utili all'esercizio del diritto di recesso e ha impedito ai clienti di poter recedere presso tutti i punti vendita, e non solo quelli *monobrand*, dove è possibile attivare o aderire al contratto.

La violazione, pertanto, può ritenersi di durata media e di entità lieve;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, ha provveduto ad aggiornare i testi delle condizioni generali di contratto, indicando espressamente e in maniera più chiara le diverse modalità utilizzabili dagli utenti ai fini del recesso contrattuale. Sotto diverso profilo, la Società ha dichiarato di aver avviato le attività necessarie ad ampliare la rete di punti vendita ove sarà possibile esercitare il diritto di recesso, comprendendovi anche i negozi *monobrand* in *franchising*, (*omissis*);

#### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 70 del *Codice* e dell'art. 1, comma 3-*bis*, del d. l. n. 7/2007;



#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2018, pari a 2.104 mln di euro, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la società Fastweb S.p.A. – codice fiscale: 12878470157, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 - Milano, non ha adottato misure adeguate a garantire l'esercizio del diritto di recesso presso tutti i punti vendita ove è possibile aderire ovvero attivare i contratti e, pertanto, per tale profilo non ha ottemperato alla diffida di cui alla delibera n. 38/18/CONS;

#### **ORDINA**

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 11, del *Codice*;

#### **INGIUNGE**

alla società Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, la somma di euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con delibera n. 195/19/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 195/19/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi